

Francesco Emiliano **MANFRIN**

Schemi di
**DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE**

**XI edizione
2024**


**Neldiritto
Editore**

In ogni caso il **pubblico ministero** è tenuto a esercitare l'**azione penale** o a richiedere l'**archiviazione** (art. 407.3bis)

- entro il termine di **3 mesi** dalla scadenza del **termine massimo** di durata delle indagini e **comunque** dalla scadenza dei **termini** di cui all'articolo **415bis**
- il termine è di **15 mesi** nei casi di **reati di maggiore allarme sociale** tra cui
 - **Devastazione, saccheggio e strage**
 - **Guerra civile**
 - **Associazione di tipo mafioso**
 - Delitti commessi per finalità di **terrorismo o di eversione** dell'ordinamento costituzionale
- **prorogabili di altri 3 mesi** su istanza del p.m. al procuratore generale presso la Corte d'Appello nei casi di particolare complessità delle indagini.

Il giudice, entro 10 gg dalla scadenza del termine per le memorie:

- può **accogliere** la richiesta allo stato degli atti, con ordinanza in camera di consiglio senza intervento del p.m. e dei difensori (*de plano*);
- può **ritenere di non poterla accogliere allo stato degli atti**, quindi fissa la data dell'**udienza in camera di consiglio** per decidere, e ne fa notificare avviso al p.m., all'indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata.

Se nell'udienza in camera di consiglio nega la proroga, il giudice chiede al p.m. di formulare una richiesta (archiviazione o rinvio a giudizio).

Per i reati più gravi (indicati nell'art. 406.5bis), il giudice decide in ogni caso *de plano* entro 10 gg con **ordinanza** da comunicare al p.m.

➤ 1.3. Inazione del pubblico ministero

Alla scadenza dei termini, se il p.m. **non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini**, oppure **non ha esercitato l'azione penale**, né richiesto l'archiviazione

- Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'**avocazione delle indagini preliminari** (412). Si tenga presente che se il p.m. ha formulato richiesta di differimento di deposito ex art. 415-ter.2, l'avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata (art.412.1, comma modificato dal **decreto correttivo Cartabia 2024**).
- la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono **chiedere al giudice di ordinare** con decreto motivato **al pubblico ministero di assumere le determinazioni** sull'azione penale (415-ter.4).

2. Archiviazione

Il p.m. richiede, ai sensi dell'art. 407 bis, l'archiviazione entro **tre mesi** dalla scadenza del termine delle indagini ovvero dei termini previsti art. 415bis. Il termine è di nove mesi per i delitti di cui all'art. 407.2

È chiesta dal p.m. in presenza di determinati presupposti di fatto o di diritto.

I **presupposti di fatto** sono:

- **infondatezza della notizia di reato**: gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca (artt. 408);
- impossibilità di attribuire il fatto ad un soggetto (autore rimasto ignoto) (art. 415).

I presupposti di diritto sono (art. 411):

- assenza di una condizione di procedibilità;
- intervenuta estinzione del reato;
- fatto non previsto dalla legge come reato
- non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131bis cp.

La **richiesta** di archiviazione deve essere **notificata alla persona offesa** che abbia chiesto di essere informata, con l'avviso della facoltà di presentare opposizione entro 20 gg. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 408.3, come modificato dal **decreto correttivo Cartabia 2024**). Quando si procede per delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624bis cp, la persona offesa deve in ogni caso essere informata e dispone di 30 gg per l'opposizione all'archiviazione.

Se non vi è opposizione, il giudice può (art. 409):

- **accogliere *de plano*** la richiesta e disporre l'archiviazione con **decreto motivato** con il quale restituisce gli atti al p.m.;
- **non accogliere** la richiesta e fissare, entro 3 mesi, la data per l'udienza in camera di consiglio nella quale decidere dopo aver sentito il p.m., l'indagato e la persona offesa. Dell'udienza è informato il PG presso la Corte d'appello, che può esercitare il potere di avocazione.

All'esito dell'udienza il giudice può, con **ordinanza**:

- disporre l'**archiviazione**;
- disporre ulteriori **indagini** (c.d. **coatte**); in tal caso indica al p.m. le indagini da effettuare ed entro quale termine, altrimenti provvede entro 3 mesi sulle richieste;
- ordinare al p.m. di formulare l'**imputazione** (c.d. **coatta**) entro 10 gg; entro i successivi 2 gg il GIP fisserà l'udienza preliminare (tale potere è funzionale al controllo sull'obbligatorietà dell'azione penale).

Nel procedimento **contro ignoti**, quando ritenga che il reato sia da attribuire a persona individuata dagli atti di indagine, il GIP può altresì ordinare l'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato (art. 415). In tal caso il termine di durata delle indagini decorre dal provvedimento del giudice (art. 415.2bis).

➤ 2.1. Opposizione all'archiviazione

Atto con cui la persona offesa chiede la prosecuzione delle indagini, **indicando a pena di inammissibilità l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova** (art. 410).

Quando è proposta una opposizione all'archiviazione (non inammissibile), il GIP non può decidere *de plano* ma deve fissare l'udienza in camera di consiglio per decidere se effettivamente archiviare oppure no.

➤ 2.2. Nullità del provvedimento di archiviazione

L'art. 410bis prevede una specifica disciplina per le ipotesi di nullità dei provvedimenti che dispongono l'archiviazione.

Il decreto di archiviazione è nullo:

- se è **emesso senza che la richiesta del p.m. sia stata notificata alla persona offesa** nei casi previsti dalla legge e **all'indagato** nell'ipotesi di archiviazione per particolare tenuità del fatto;

L'ordinanza di
archiviazione è nulla:

- se è **emesso prima** che il **termine** previsto per **proporre opposizione** sia scaduto senza che questa sia stata presentata;
 - se, **presentata opposizione**, il **giudice omette di pronunciarsi** sulla sua ammissibilità o **dichiara l'opposizione inammissibile**, salvi i casi di inosservanza dell'articolo 410.1.
- nei casi di violazione delle norme in materia di procedimento in camera di consiglio (art. 127.5).

Nei casi di nullità, l'interessato, **entro quindici giorni** dalla conoscenza del provvedimento, può proporre **reclamo** innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate.

Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara inammissibile il reclamo.

➤ 2.3. Archiviazione per particolare tenuità del fatto

Se l'archiviazione è richiesta per **particolare tenuità del fatto** ai sensi dell'art. 131bis cp, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

Il giudice

- se **l'opposizione non è inammissibile**, procede ai sensi dell'art. 409.2 e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza
- **in mancanza di opposizione**, o quando questa è **inammissibile**, procede senza formalità
 - **se accoglie** la richiesta di archiviazione, pronuncia **decreto** motivato
 - **se non accoglie** la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409.4 e 5.



FOCUS

Cosa si intende per investigazioni suppletive?

In dottrina sono emerse due tesi.

Secondo un primo orientamento, tali sono solo le indagini che hanno ad oggetto temi nuovi, ancora inesplorati dal p.m.

Secondo un diverso orientamento, le investigazioni suppletive possono ben avere ad oggetto gli stessi temi di prova già affrontati dal p.m. quando sono volte ad approfondirli e ad integrare le conoscenze su di essi. In tal senso, l'opposizione all'archiviazione avrebbe la funzione di rimediare all'incompletezza delle indagini svolte.